



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 58 Reg. Gen. Ord.

DEL 15 MAG. 2018

e n° 08 Urb.ca

DEL 15 MAG. 2018

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

## PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.:

**COSENTINO LEONE Maria** nata a San Giovanni La Punta (CT) il 07/07/1932 – C.F.: CSN MRA 32L47 H922C ed ivi residente in Via Trigona n°15;

**SCORDO Giacomo**, nato a San Giovanni La Punta (CT) il 20/01/1951, C.F.: SCR GCM 51A20 H922U ed ivi residente in Via Trigona n°15.

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Trigona n°15

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L. N. n°326/2003, prot. gen. n°9758 del 29/03/2004, ns. rif. B/70, presentata a nome di SCORDO Giacomo, nato a San Giovanni La Punta il 20/01/1951 – C.F.: SCR GCM 51A20 H922U e residente a Catania in Via Puleo n°9, per le opere abusivamente realizzate in questa Via Trigona n°15, consistenti in “edifici posti a piano terra”, tra cui quello ubicato sul confine sud del lotto, individuato come corpo “B” su grafici di progetto recanti prot. gen. n°28566 del 18/10/2004, riportato in catasto al foglio 1 particella 149 sub. 1;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. gen. n°16763 del 07/06/2016, la cui lettera risulta consegnata in data 14/06/2016, con la quale il Responsabile del procedimento ha espresso il seguente parere: *“Trattasi della realizzazione di unità immobiliari a piano terra.*

*Da un confronto dell'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, si evince che la realizzazione di tali unità immobiliari a piano terra, tra cui quella ubicata sul confine sud, individuata come corpo “B”, su grafici di progetto recanti prot. gen. n°28566 del 18/10/2004, facente parte dell'istanza di condono edilizio di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 32 della legge n°326/03, non risulta individuata.*

*Considerato pertanto, che la realizzazione di tale unità immobiliare a piano terra, oggetto di condono, presumibilmente, è stata realizzata successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”.*

Preso atto che i proprietari non hanno fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto il provvedimento di diniego n°13/2016, prot. gen. n°23191 del 08/08/2016, notificato in data 18/08/2016 ed in data 23/08/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria delle opere abusive meglio in epigrafe descritte, tra cui l'edificio a piano terra, ubicato sul confine sud del lotto, individuato come corpo “B”, su grafici di progetto recanti prot. gen. n°28566 del 18/10/2004, riportato in catasto fabbricati al foglio 1 particella 149 sub. 1, sito in questa in questa Via Trigona n°15, piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen. n°9758 del 29/03/2004, ns. rif. B/70, presentata a nome di SCORDO Giacomo, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., considerato che l'opera abusiva a piano terra, individuata su grafici di progetto come corpo “B”, recanti prot. gen. n°28566 del 18/10/2004, riportata in catasto fabbricati al foglio 1 particella 149 sub. 1, sarebbe stata realizzata in epoca successiva al 31/03/2003, termine entro il quale doveva essere ultimato l'immobile, oggetto di condono edilizio ai sensi della legge n°326/03, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria;

Visto il ricorso al Tars Sicilia sezione staccata di Catania, notificato a questo Ente, con nota prot. gen. n°31190 del 24/10/2016, con il quale il ricorrente, avanza ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego n°13/2016 prot. gen. n°23191 del 08/08/2016 e, nella descrizione dei fatti il difensore fa rilevare che detto provvedimento di diniego non è stato adottato, come invece affermato, a conclusione di un'istruttoria condotta su un'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003, bensì su una carta topografica e, su ciò veniva incardinato e motivato il ricorso;

Vista la nota prot. n°61/S.T./P.M. del 14/03/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali avente come oggetto: Accertamento di abuso edilizio compiuto nell'immobile sito in questa via Trigona n°15, di proprietà di Scordo Giacomo, nato ad San Giovanni La Punta il 20/01/1951 ed ivi residente in via Trigona n°15, dal quale si rileva che il sig. Scordo ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003, prot. gen. n°9758 del 29/03/2004, avente per oggetto edifici posti a piano terra, tra cui quello posto sul confine sud del lotto individuato come corpo “B”, in catasto al foglio 1 particella 149 sub. 1, riconducibile ad un periodo successivo al mese di agosto 2003 e che pertanto non consentirebbe la sanabilità ai sensi della L. n°326/03, denegata limitatamente al corpo “B”, con provvedimento di diniego n°13/2016, prot. gen. n°23191 del 08/08/2016 e, consistente per come testualmente riportato in tale accertamento in: *“ ... omissis ... Si premette che, come emerge dal verbale di istruttoria tecnica svolta dall'ufficio condono edilizio, il sig. Scordo Giacomo, ha presentato domanda condono edilizio ai sensi della L. 326/03, prot. 9758 del 29/03/2004, avente per oggetto edifici posti a piano terra, tra cui quello individuato come corpo “B” in catasto al foglio 1 particella 149 sub. 1, riconducibile ad un periodo successivo al mese di agosto 2003 e che pertanto, non consentirebbe la sanabilità con la predetta L. 326/03.*

*Nelle fasi dell'odierno sopralluogo si è accertato che il predetto manufatto abusivo è riconducibile ad una costruzione a piano terra della superficie di circa mq. 60 e mc. 180, destinata a cucina/taverna con annesso vano w.c. in muratura portante e copertura a tetto.*

*Inoltre all'interno del sedime si rilevava la presenza di un piccolo casotto destinato a locale forno/legnaia di circa mq. 10 e mc. 30, in muratura e copertura a tetto, e due tettoie aperte in ferro e tegole di circa mq. 15 una e circa mq. 90 l'altra tettoia, destinata a box auto.*

*L'epoca dei lavori degli abusi di cui sopra sono tutti imputabili ad un periodo compreso tra i rilevamenti aerofotogrammetrici dell'agosto 2003 e marzo 2012 (erroneamente dicembre 2012). ... omississ ...*”;

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°9460 del 16/03/2018, consegnata in data 23/03/2018;

Vista la nota di riscontro a detta comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) da parte del sig. Scordo Giacomo, in atti al prot. gen. n°13470 del 20/04/2018, la quale non si ritiene meritevole di accoglimento, per i seguenti motivi. Pur se è ancora pendente ricorso n°2109/2016 al Tar Catania, per l'annullamento del provvedimento di diniego n°13/2016, in atto trattasi di interventi edilizi abusivi realizzati dopo il 31/03/2003, termine previsto dalla Legge n°326/03, e presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria, in quanto il manufatto edilizio abusivo (corpo B) non viene rilevato nella documentazione tecnica in possesso del Settore, aerofotogrammetria della Regione Siciliana e nell'ortofoto risalente al mese di agosto 2003, mentre risulta individuato nell'ortofoto risalente al mese di marzo 2012. Per quanto attiene inoltre il piccolo casotto destinato a locale forno/legnaia di circa mq. 10 e mc. 30, in muratura e copertura a tetto, e due tettoie aperte in ferro e tegole di circa mq. 15 una e circa mq. 90 l'altra tettoia, destinata a box auto, si ritiene che non possono essere oggetto di regolarizzazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica, in quanto l'area ove insistono le opere edilizie abusive ricade in zona "E aree per attività agricole" con indice di 0,03 mc/mq, già ampiamente edificata e, quindi non suscettibile di altra possibilità edificatoria. Per riguarda invece le strutture precarie (tettoie) si ritiene che non possano essere regolarizzate in quanto esiste già altra tettoia abusiva oltre a quelle in questione, aventi complessivamente dimensioni superiori a mq. 50 e, che tale primitiva tettoia, per come testualmente riportato nell'informativa prot. n°391/ST/PM del 13/10/2003, del locale Comando Polizia Municipale - Servizi Territoriali consiste in: " ... omississ ... tettoia abusiva non prevista nel progetto in sanatoria, installata sul terrazzo del piano mansarda lato est, costituita da struttura intelaiata in profilati in ferro, aperta da tre lati, con soprastante copertura in pannelli isotermitici occupante una superficie di circa mq. 50. ... omississ ..." Per tale struttura veniva emessa ordinanza dirigenziale n°106 Reg. Gen. Ord del 24/11/2003;

Preso atto che l'aerofotogrammetria e conseguente ortofoto, aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, trasmessa dall'ARTA Sicilia è collaudata alla data dell'agosto 2003 dall'ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

#### ORDINA

ai Sigg. **COSENTINO LEONE Maria** e **SCORDO Giacomo**, per come sopra meglio generalizzati, quale attuali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive di cui in premessa, per come descritte nel verbale di accertamento di cui alla nota prot. n°61/S.T./P.M. del 14/03/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, consistenti nella realizzazione di manufatto abusivo a piano terra sito in questa via Trigona n°15, posto sul confine sud del lotto, individuato come corpo "B", su grafici di progetto recanti prot. gen. n°28566 del 18/10/2004, in catasto al foglio 1 particella 149 sub. 1, della superficie di circa mq. 60 e mc. 180, destinata a cucina/taverna con annesso vano w.c. in muratura portante e copertura a tetto, in quanto le opere oggetto di condono edilizio non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, termine entro il quale dovevano risultare ultimati gli abusi, oggetto di condono edilizio ai sensi della legge n°326/03, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

#### ORDINA

ai Sigg. **COSENTINO LEONE Maria** e **SCORDO Giacomo**, per come sopra meglio generalizzati, quale attuali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive di cui in premessa, per come descritte nel verbale di accertamento di cui alla nota prot. n°61/S.T./P.M. del 14/03/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, consistenti nella realizzazione di un piccolo casotto destinato a locale forno/legnaia di circa mq. 10 e mc. 30, in muratura e copertura a tetto, e due tettoie aperte in ferro e tegole di circa mq. 15 una e circa mq. 90 l'altra

tettoia, destinata a box auto, il tutto insistente nell'immobile sito in questa via Trigona n°15, in catasto terreni al foglio 1 particella 149, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

#### AVVERTE

- Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.
- Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

#### AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

#### DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla Tim.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li 15 MAG. 2018

Il Tecnico Istruttore  
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente  
(Dott. M. Maccarrone)

#### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, consegnandone copia a mani a \_\_\_\_\_

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore